

STATUTO

YUMA - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALESSANDRIA AL VIA DEL
FERRAIO 9

Numero REA: AL - 306362

Codice fiscale: 02694480068

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-11-2022 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO SOCIALE

"SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE YUMA

Allegato A
al n. 390 di repertorio
e al n. 285 di raccolta.

TITOLO I

ART.1 DENOMINAZIONE

È costituita la "Società Cooperativa Sociale YUMA".

ART. 2 SEDE

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Alessandria e, con delibera degli organi competenti, può istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze. Ai sensi dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, in caso di modificazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune, gli amministratori depositeranno apposita dichiarazione nel Registro delle Imprese.

ART. 3 DURATA

La durata della Cooperativa è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2080

Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria anche prima della scadenza.

ART. 4 NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano:

- a) le norme del codice civile relative alle società cooperative nonché, in quanto compatibili, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, in particolare la legge 8 novembre 1991 n. 381;
- b) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata;
- c) le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- d) le norme contenute nel D.Lgs 112/2017, ove applicabili, e nel D.Lgs. 117/2017, ove applicabili e in quanto compatibili.

La cooperativa si propone di svolgere la propria attività caratteristica in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

Comunque, in quanto cooperativa sociale che rispetta le norme della citata legge 381/1991, è considerata cooperativa a mutualità prevalente (art. 111 septies disp. att. c.c.).

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

- è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;



- è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

- è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO II

ART. 5 SCOPO MUTUALISTICO

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381.

Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza, un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno.

La cooperativa favorisce, il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci, ed in particolare promuove l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto alla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514. La gestione sociale, deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative Mutue ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del consiglio d'amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Ai soci-lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali previste dalle vigenti normative.

La cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci.

ART. 6 OGGETTO SOCIALE

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'art. 45 della costituzione della repubblica italiana; la cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso l'inserimento lavorativo, in attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi), di persone svantaggiate, nelle percentuali e secondo quanto definito dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e per la realizzazione dello scambio mutualistico, i soci operatori, sulla base delle disposizioni di legge e delle previsioni del regolamento interno, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla vigente legislazione. la cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi di prestazioni fornite da lavoratori non soci. considerato lo scopo mutualistico della società, così come definito all'articolo precedente, e, in particolare, la ricerca della continuità di occupazione lavorativa per i soci, la cooperativa si propone come oggetto lo

svolgimento delle seguenti attività:

- servizi di manutenzione del verde pubblico, quali parchi, viali e giardini, comprendente tutte le opere murarie, idrauliche e di movimento terra atte alla salvaguardia e tutela degli stessi, con conseguente smaltimento del verde di risulta e utilizzo del materiale ottenuto per la produzione di energia, la produzione di pellet e di cippato e la loro successiva commercializzazione;

- la manutenzione e sostituzione della segnaletica stradale orizzontale, verticale, luminosa e di pericolo, delle pubbliche vie, delle piazze e delle autostrade nonché il servizio di spazzamento delle stesse da sporco, foglie e neve e la pulizia dei fossi; la realizzazione di opere di edilizia e cantieristica stradale sia ordinarie che straordinarie;

- gestione agro-forestale dei territori boschivi intesa come manutenzione e interventi necessari alla prevenzione degli incendi nonché interventi di ricostruzione e rimboschimento dei territori forestali danneggiati da disastri naturali, manutenzione dei sentieri, esecuzione di tutte le opere appaltate da enti pubblici o privati da eseguire nei territori montani e agro-silvo pastorali tese a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

climatici, al razionale uso delle risorse idriche, del suolo e del territorio, nonché tutte le opere necessarie per lo sfruttamento delle energie rinnovabili;

- conduzione e coltivazione di terreni incolti, coltivati e boschivi finalizzata alla produzione, lavorazione e trasformazione di prodotti biologici e di legname sia da ardere che per altri usi anche attraverso associazione fondiaria e l'utilizzazione di strumenti come la banca della terra;

- opere di movimento terra atte al mantenimento dei letti dei fiumi, delle sponde e degli argini che servivano di ritegno alle acque e che siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati per la naturale variazione del corso delle acque nonché tutto quello che si dovesse rendere necessario per costruire nuovi argini anche in via di urgenza, la pulizia degli argini dei fiumi, degli alvei, dei torrenti, dei rivi, dei canali e degli scolatoi anche attraverso l'estrazione di ciottoli, sabbia e ghiaia;

- la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione, per conto proprio o di terzi, con particolare riferimento agli enti pubblici, di immobili di qualsiasi tipo, la compravendita, la gestione e la locazione di beni immobili destinati a qualsiasi uso e l'esecuzione di ogni opera avente attinenza con l'edilizia comprese le opere stradali;

- carpenteria in ferro e altri metalli, carpenteria in legno, realizzazione di manufatti, infissi e cancelli in ferro, alluminio, pvc, legno ed altri materiali;

- l'allestimento, la gestione e la conduzione di pubblici esercizi e circoli privati con e senza la somministrazione di alimenti e bevande, ristoranti e bar; l'attività di catering, consegna pasti a domicilio, gestione mense pubbliche e private;

- costruzione, riparazione, manutenzione e modifica di impianti e macchinari, macchine movimento terra, macchine per edilizia, autocarri, impianti industriali barche e natanti in ferro, legno e vetroresina;

- gestione servizi di pulizia, disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, bonifica e ogni altra attività attinente la pulizia per conto di enti pubblici e privati nonché per conto di privati cittadini;

- servizi di accompagnamento, trasporto e assistenza alla popolazione con particolare riferimento alle categorie deboli o svantaggiate nonché portatori di handicap, inclusi servizi di accoglienza per anziani, bambini e migranti;

- servizi di pubblicità e pubbliche affissioni compreso la distribuzione di volantini nelle pubbliche vie e piazze;

- servizi di consegna a domicilio di qualsiasi tipo di prodotto anche alimentare;

- la gestione di aziende agricole, agriturismo, alberghi, resort, pensioni, locande, discoteche, locali da ballo, stabilimenti balneari, strutture sportive e ricreative, villaggi turistici, campeggi, rifugi alpini e strutture di ricezione in genere, case di riposo per anziani, case protette, case famiglia, centri di accoglienza per immigrati (cas);

- servizi di mantenimento e custodia di animali compreso il servizio di dogsitter ai privati;

- la gestione il trasporto, il recupero, lo stoccaggio e il riciclaggio di rifiuti solidi e umidi urbani e industriali, ingombranti e pericolosi e ogni altro servizio nell'ambito dell'igiene ambientale per conto di enti pubblici e aziende private, il tutto sotto l'osservanza delle vigenti norme di legge e previo ottenimento delle necessarie iscrizioni e autorizzazioni;

- ideazione, ivi compresa la relativa fase progettuale, avvalendosi, ove necessario, di soggetti muniti dei prescritti requisiti professionali, realizzazione, installazione e manutenzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative al

fine di diffondere la cultura del risparmio energetico anche e attraverso la ricerca e l'ottenimento di fondi dedicati;

- l'assemblaggio per conto proprio e terzi di prodotti tecnici, industriali, elettromeccanici compreso il cablaggio di impianti elettrici;

- il confezionamento e imballaggio per conto proprio e di terzi di prodotti alimentari, anche liquidi, gadget, articoli da regalo, prodotti per l'igiene personale e della casa anche in blister. per confezionamento si intendono tutte le operazioni di allestimento di un prodotto con incarto primario, secondario e terziario fino alla sua completa realizzazione e predisposizione per il trasporto e distribuzione ai punti vendita;

- l'attività di trasporto e autotrasporto per conto proprio e di terzi; la logistica del trasporto in tutte le sue forme compreso lo stoccaggio e la custodia delle merci; interventi di trasporto ausiliario, intermodale, nazionale e internazionale; la gestione integrata di magazzini, depositi e simili, per conto terzi per la consegna di qualsiasi tipo di prodotto, a servizio delle imprese e dei privati;

- attività di facchinaggio e movimentazione delle merci compresi traslochi di attività industriali e mobili di persone fisiche. il servizio potrà comprendere anche lo smontaggio e il rimontaggio di attrezzature, macchinari e mobili di ufficio e di private abitazioni;

- attività di lavanderia a secco e ad acqua per conto proprio e di terzi compresi stireria, noleggio di biancheria e tovaglieria per pubblici esercizi; commercio al dettaglio e all'ingrosso di detersivi, saponi biancheria e prodotti accessori;

- servizi di portierato sia per i condomini che per le industrie;

- servizi di vigilanza non armato di controllo ingressi e servizi di sicurezza in genere, in stadi, discoteche, eventi pubblici e/o privati;

- i servizi di pompe funebri, il commercio al minuto e all'ingrosso di cofani mortuari, lampade cimiteriali, articoli mortuari, funerari cimiteriali lastre, lapidi e articoli in marmo, graniti e altre pietre; i servizi cimiteriali; le pratiche amministrative, mortuarie e cimiteriali; la predisposizione e stampa di manifesti mortuari; gli autotrasporti funebri; il servizio di autonoleggio di carri funebri; il servizio di arredo camera mortuaria con paramenti e fiori; la vestizione di salme ed il commercio fiori ed addobbi in genere; la società potrà anche svolgere l'attività di lavorazione di marmi e graniti.

- La gestione di centri terapeutici, di riabilitazione globale, di animazione e di assistenza, nonché di comunità di convivenza e simili, atti al raggiungimento dello scopo sociale, come pure gestione di case e centri per vacanze;

b) attività a ciclo diurno;

c) residenzialità rivolta a persone non autosufficienti: disabili psichici, sensoriali e anziani;

d) residenzialità rivolta a persone necessitanti di interventi a valenza riabilitativa;

e) assistenza domiciliare con personale sanitario, medico e infermieristico;

f) attività di integrazione sociale nell'ambito dell'assistenza primaria;

g) gestione sanitaria in strutture residenziali ad elevata intensità assistenziale e sanitaria.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- Servizi di Consulenza aziendale, manageriale, commerciale ad aziende, privati ed enti pubblici.

- Servizi di consulenza informatica, sviluppo software, progetti ed applicazioni, legati anche alla tecnologia blockchain, lo sviluppo e la creazione di siti dedicati al mining di criprovalute,

La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura commerciale, immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in altre imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico; partecipare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali, partecipare a reti di impresa;
- 2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi, anche consortili, finalizzati a sviluppare ed agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;
- 3) prestare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, emettere cambiali anche ipotecarie, sottoscrivere ed accollarsi mutui ipotecari, bancari, fondiari, sottoscrivere leasing mobiliari e immobiliari;
- 4) ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico;
- 5) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- 6) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice Civile.

per il raggiungimento del proprio scopo sociale la cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera. con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle vigenti norme in materia, delle attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali e di ogni altra operazione comunque vietata per le società cooperative dalle vigenti e future disposizioni di legge.

TITOLO III

ART. 7 REQUISITI E TIPOLOGIE DI SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con la cooperativa stessa. A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta.

L'ammissione dei nuovi soci deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Possono essere ammessi quali soci della cooperativa:

- i lavoratori, persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale coerente con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta. La cooperativa può ammettere come soci - compatibilmente con il loro stato soggettivo - le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/1991. Esse rappresentano almeno il trenta per cento dei lavoratori della divisione aziendale finalizzata all'inserimento lavorativo. La condizione di svantaggio deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione. I relativi dati dovranno essere tutelati e trattati come dati personali sensibili;
- le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 381/1991, il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative;
- i volontari che prestino la loro attività gratuitamente, ai sensi e con l'osservanza dell'art. 2 della citata legge 381/1991. Ai Soci Volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'Assemblea per la totalità dei Soci. Ai soci volontari si applicano le norme in materia di assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I Soci Volontari sono iscritti in un'apposita sezione del Libro dei Soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei Soci. Nel caso in cui il numero dei Soci Volontari superi, durante la vita della Cooperativa, quello della metà del numero complessivo dei Soci, richiesto dalla legge e dal presente Statuto, gli Amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno o entro il termine eventualmente stabilito dalla legge, pena lo scioglimento di diritto della Cooperativa;
- i sovventori che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

ART. 8 SOCI SPECIALI

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a. alla loro formazione professionale;
- b. al loro inserimento nell'impresa.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 19, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto, il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio

inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 9.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 14.

ART. 9 DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita,
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 31 del presente statuto.

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;
- c) l'ammontare della quota che l'ente intende sottoscrivere;
- d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee.

Alla domanda vanno allegati copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dall'Organo di Controllo se nominato, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente e ogni altro documento richiesto dall'organo amministrativo della Cooperativa e ritenuto utile alla valutazione della domanda di adesione.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 7, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 8 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART.10 VERSAMENTO QUOTA SOCIALE

Ottenuta l'ammissione, il socio deve sottoscrivere la quota dichiarata sulla domanda di ammissione, il cui importo minimo dovrà essere di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). Il nuovo socio deve versare, oltre alla quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Il versamento della quota sottoscritta deve essere effettuato entro 6 (sei) mesi dalla data di accettazione del nuovo socio; in alternativa potrà essere dilazionato secondo quanto stabilito da apposito regolamento.

Il conferimento può essere eseguito anche con beni in natura.

La qualità di socio risulterà esclusivamente dal libro soci.

ART. 11 DIRITTI E DOVERI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

I soci sono obbligati:

a) al versamento

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal precedente art. 10;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;

c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La società è tenuta ad aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate dai soci con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

ART.12 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

ART. 13 RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che non sia più in grado o voglia cessare la propria partecipazione alla cooperativa;

b) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

c) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

d) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società entro 180 (centottanta) giorni dalla data effettiva di recesso.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 31.

ART. 14 ESCLUSIONE



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

-
- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa, vale a dire che non abbia adempiuto ai doveri di formazione e/ o agli impegni di partecipazione all'attività di formazione ed economica della cooperativa;
 - b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
 - c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
 - d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
 - e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 7, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
 - f) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
 - g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
 - h) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori (si tratta dell'indennità di mobilità e di disoccupazione speciale);
 - i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
 - j) il cui rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto per inadempimento;
 - k) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 7, senza la prevista autorizzazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 31.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ART. 15 LIQUIDAZIONE CAPITALE SOCIALE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 19 e 22, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 19, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

ART. 16 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

ART. 17 TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI

1 soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

ART. 18 STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione del cod. civ.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

-
- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
 - le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
 - i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
 - l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

La Cooperativa può inoltre, con deliberazione dell'Assemblea, costituire un Fondo per lo Sviluppo Tecnologico o per la Ristrutturazione o il Potenziamento Aziendale, che costituisce una sezione del Capitale Sociale della Cooperativa. In corrispondenza di tale frazione di Capitale, la Cooperativa emette, con la medesima deliberazione dell'Assemblea, Azioni di Sovvenzione, che attribuiscono la qualifica di Soci Sovventori alle persone che abbiano effettuato i relativi conferimenti.

I Soci Sovventori sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, per quanto ancora vigente.

Ai Soci Sovventori spetta il diritto di voto nell'Assemblea generale dei Soci, nei limiti previsti in sede di emissione. In ogni caso ai Soci Sovventori non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea.

I Soci Sovventori possono essere nominati Amministratori. La maggioranza degli Amministratori deve essere comunque costituita da Soci Cooperatori.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna. La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del codice civile.

ART. 19 RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ritorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:

- il monte ore lavorate;
- l'inquadramento professionale.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote
- misto per le due ipotesi.

TITOLO V

ART. 20 PATRIMONIO

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25,00 (venticinque virgola zero zero) euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dalle azioni dei soci sovventori, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 18 del presente statuto;
- c) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 18;
- d) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- e) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 10;
- f) dalla riserva straordinaria;
- g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ART. 21 CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

I conferimenti dei soci cooperatori, rappresentati da quote di importo variabile, devono osservare i seguenti limiti:

- se effettuati dai soci lavoratori, non possono essere di importo inferiore a euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) né superiore ai limiti di legge.



Handwritten signature of Andrea

Handwritten signature of Yuma

- se effettuati da persone giuridiche, non possono essere di importo inferiore a euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) né superiore ai limiti di legge

- se effettuati dai soci volontari, non possono essere di importo inferiore a euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) né superiore ai limiti di legge.

- se effettuati dai soci speciali, sono definiti con le modalità previste all'art. 8 del presente Statuto.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 7.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro 60 (sessanta) giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure legali di cui all'articolo 31.

ART. 22 BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 19 e successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.59, nella misura del 3% (tre per cento);
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) ad eventuale remunerazione, quale dividendo, delle azioni di Socio Sovventore, sempre nei limiti stabiliti dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 18;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) e f) dell'art. 20.

Gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale e alla costituzione ed incremento delle riserve divisibili.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

TITOLO VI

ART. 23 DECISIONE DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la destinazione degli utili;
- 2) l'approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017, compatibilmente con le tempistiche previste dalla legislazione vigente in merito all'obbligatorietà dell'adempimento;
- 3) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 4) la nomina dell'organo di controllo;
- 5) la determinazione dei compensi per le cariche sociali nel rispetto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del d.lgs 112/2017;
- 6) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 7) l'emissione delle azioni di sovvenzione e la costituzione del relativo fondo per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 8) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

9) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

10) l'approvazione dei regolamenti interni;

11) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

12) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dallo statuto alla sua competenza.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479-bis del codice civile.

In particolare, le deliberazioni di cui ai punti 6, 9 e 11, devono essere verbalizzate da notaio, secondo quanto previsto dall'art. 2436 c.c., salva l'applicazione delle modalità semplificate previste dalla legge per l'avvio delle procedure di liquidazione volontaria qualora ricorra una causa di scioglimento ex lege.

ART. 24 ASSEMBLEE

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata AR., inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione, tutti gli Amministratori e l'Organo di controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 25 COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Per la delibera dello scioglimento e liquidazione della Cooperativa è indispensabile la presenza diretta o per delega della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto e il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti e rappresentati, aventi diritto al voto.

Restano comunque salve le disposizioni di legge che, per particolari deliberazioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

ART. 26 VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

ART. 27 VOTO

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci speciali si applica l'articolo 8 del presente statuto.

Per i soci sovventori si applica quanto previsto dall'art. 18 del presente statuto.

I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta da conservarsi a cura della Cooperativa, soltanto da un altro Socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o Sindaco.

Ciascun Socio non può rappresentare più di un socio oltre se stesso.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ART. 28 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo o, in sua assenza dal Vicepresidente, se nominato, o dalla persona designata dall'Assemblea stessa, con voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

ART. 29 AMMINISTRAZIONE

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di 3 (tre) o 5 (cinque) membri salvo disposizioni diverse previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

L'amministrazione della Cooperativa potrà essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci. Fermo restando il requisito di onorabilità previsto per tutti gli amministratori, per gli amministratori "non soci" sono richiesti i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'articolo 7, comma 3, del d.lgs. 112/2017.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e, facoltativamente, un vicepresidente.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, all'Organo di controllo e al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di controllo, se nominato. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto d'azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.

Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'organo amministrativo, in vigenza di obbligo legislativo, redige, e, previa approvazione dei soci, deposita al registro delle imprese competente il bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 112/2017.

La rappresentanza legale della Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari incarichi, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato.

ART. 30 ORGANO DI CONTROLLO

Per i casi in cui sia obbligatorio dalla normativa tempo per tempo vigente o sia voluto dall'Assemblea, la società nomina un Sindaco o un Revisore.

Salva disposizione contraria di legge, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo (sindaco unico) ed esercita, altresì, la revisione legale dei conti.

È facoltà comunque dei soci, in osservanza della normativa tempo per tempo vigente:

- affidare la revisione legale dei conti, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro;
- nominare, in luogo del sindaco unico, quale organo di controllo, un collegio sindacale, anche con funzione di revisione legale dei conti.

In caso di nomina di Collegio Sindacale, tutti i riferimenti contenuti nel presente statuto al Sindaco si intenderanno riferiti al Collegio Sindacale, senza che occorra novellare lo statuto stesso e con l'applicazione delle norme tempo per tempo vigenti; il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dai soci con propria decisione.

In caso di nomina di un Sindaco Unico i riferimenti del presente statuto al Collegio Sindacale si intenderanno riferiti, ove compatibili, al Sindaco.

In caso di nomina di una Società di Revisione i riferimenti del presente statuto al Revisore si intenderanno riferiti anche alla Società di Revisione.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Il Sindaco o il Revisore durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data fissata per l'approvazione del bilancio relativa al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Relativamente a requisiti soggettivi, cause di ineleggibilità e decadenza, doveri e poteri e modalità di funzionamento dell'organo si applicano le disposizioni dettate per le società per azioni

È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione (sia video sia solo audio), a condizione che tutti i Sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco, che presiede la seduta.

Nel caso di nomina del Sindaco (per i casi in cui sia obbligatorio per legge o sia voluto dall'Assemblea), esso resta in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Sindaco, anche se nominato fuori dai tassativi casi di legge, deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge per le società a responsabilità limitata o, in casi di silenzio della normativa sul punto, per le società per azioni.

Il Sindaco può essere revocato solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare il Sindaco (per i casi in cui il sindaco sia obbligatorio per legge o sia voluto dall'Assemblea), l'Organo Amministrativo deve provvedere senza indugio a convocare l'Assemblea perché questa provveda alla sua sostituzione.

Il compenso del Sindaco è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Delle determinazioni del Sindaco deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Sindaco e sottoscritto dallo stesso.

Il Sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

TITOLO VII

ART. 31 CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRALE

Qualora insorga controversia concernente il presente contratto sociale, o comunque ad esso connessa, essa deve essere devoluta ad un giudizio arbitrale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, che si intende qui richiamato integralmente, e nel rispetto della disciplina dettata dagli articoli 34, 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 numero 5.

L'arbitrato sarà di tipo ordinario se il valore della controversia è superiore a 100.000,00 (centomila virgola zero zero) euro o di tipo rapido se è pari od inferiore a tale somma.

La controversia sarà decisa da un collegio di tre arbitri se il valore della controversia è superiore a 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) euro, da un arbitro monocratico se è pari o inferiore a tale somma.

In ogni caso l'arbitro o gli arbitri saranno nominati dall'organo a ciò preposto dalla Camera Arbitrale e giudicheranno secondo diritto ed in via rituale.

Devono essere deferite al giudizio arbitrale tutte le controversie insorgenti tra i soci o tra i soci e la società oppure promosse da amministratori, liquidatori e sindaco ovvero nei loro confronti, salvo quelle che per legge non possono formare oggetto di giudizio arbitrale.

ART. 32 SCIoglimento ANTICIPATO

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ART. 33 DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto, alle condizioni di legge, nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del presente statuto;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

ART. 34 REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando regole e criteri inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica che saranno sottoposti alla approvazione dell'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'art. 2521 c.c.. L'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.



The image shows two handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular official stamp. The stamp contains the text "TRIBUNALE IN ALESSANDRIA" at the top and "ANDREA FIORELLI DEPTOLI" at the bottom. In the center of the stamp is a star-like emblem.

Copia su supporto informatico conforme al documento
originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs.
7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese.
Alessandria, 9 novembre 2022.
Firmato digitalmente: Andrea Fiorelli Bertoli Notaio